

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2025, n. 68

**Approvazione Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea. Sostituzione dell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n.681/2022**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997,n.7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta organizzazione "M.A.I.A . 2.0.";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta e del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, Sezione Istruzione e Formazione, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, di concerto con l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro

PRESO ATTO

- delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co.8 delle Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR 23 luglio 2019, n.1374;
- della dichiarazione dei Direttori dei Dipartimenti, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 e ss.mm.ii.;

- Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. di approvare il Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente quanto riportato nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.681/2022;
2. di dare atto che il Protocollo d'intesa allegato sia sottoscritto nelle forme di rito da parte del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea e del Rappresentante legale dell'Ente ecclesiastico ospedale generale regionale "Miulli";
3. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione dello schema di Protocollo da sottoscrivere tra Regione Puglia - Dipartimento Salute e Università LUM e Ente ecclesiastico ospedale generale regionale "Miulli", ai sensi del Decreto Legislativo n.517/1999, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24/5/2001;

4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole da parte dei Ministeri affiancanti MEF e Ministero della Salute, atteso che la Regione Puglia è in piano operativo;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, alla Libera Università Mediterranea e all'Ente ecclesiastico ospedale generale regionale "Miulli";
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea. Sostituzione dell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n.681/2022**

Visti:

- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- la Legge 29 luglio 1991, n. 243 *“Università non statali legalmente riconosciute”*;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 *“Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni”*;
- il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, lettera c) concernente, tra l'altro, l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute;*
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. *“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”*;
- il DPCM 24 maggio 2001 *“Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”*;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 ed il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università.

Premesso che:

- nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici e garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione;

- le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca;

Visto che:

- con DGR n.642 del 21/04/2021 è stata approvata l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea confermando il parere positivo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale n° 989 del 25 ottobre 2019, art. 6, comma 3 lettera b) nonché la proposta di schema di protocollo d'intesa di cui all'Allegato A alla medesima DGR;
- con nota del 23/12/2021 trasmessa a mezzo pec in data 27/12/2021 la LUM ha comunicato alla Regione l'estensione dei posti da 90 a 120 posti per le immatricolazioni al CLMCU in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2022/2023;
- con successiva pec del 04/02/2022 l'Università LUM ha trasmesso il "Piano di Raggiungimento requisiti di docenza ex DM 1154/2021, (Requisiti di docenza per 120 studenti/coorte)" validato dal nucleo di valutazione in data 2 febbraio 2022;
- con DGR n. 681 del 11/05/2022 è stato approvato lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, l'Università LUM e l'Ospedale Miulli per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, in sostituzione di quanto riportato nella deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021;
- che con D.M. 802 del 28 giugno 2023 recante integrazioni al D.M. 1154/2021, il Ministero ha disposto per gli Atenei italiani che erogano Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), di innalzare la numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D del D.M. n. 1154/2021 da 60 a 80 posti studente a decorrere dall'A.A. 2023/2024, sentita la necessità di assicurare " il potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei bilanci pubblici";
- con D.M. 994 del 28 luglio 2023, il MUR ha assegnato all'Università LUM 160 posti per le immatricolazioni al CLMCU in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2023/2024;

Visto inoltre che:

- l'estensione dei posti decisa dal Ministero dell'Università e della ricerca per le immatricolazioni al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso la LUM richiedeva di dare conto delle novità intervenute, da far confluire in un nuovo atto integrativo del Protocollo d'intesa che sostituisce integralmente quello allegato alla DGR 681/2022;
- la Regione Puglia, l'Università Lum e l'Ente Ecclesiastico "F.Miulli", nel corso della riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale in data 19/12/2024 definivano, di comune accordo, il contenuto delle integrazioni da apportare al Protocollo, finalizzate a recepire le determinazioni del MUR e a regolare le reciproche obbligazioni relative al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Le parti rimandavano al successivo Protocollo di intesa, da stipularsi ai sensi del D.lgs. 517/99, la disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Regionale ed Università.

Considerato inoltre che:

- l'eventuale finanziamento con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale dovrà essere formalmente effettuata all'interno della rete ospedaliera pugliese, di cui ai regolamenti regionali N.23/2019, N.14/2020 e 8/2024, attuativi del DM 70/2015 e nel rispetto delle procedure previste dal D.LGS. n.517/99 e dal DPCM 24/05/2001;

- a tal fine si richiama quanto espressamente previsto dal DPCM 24/05/2001 art.1, comma 7 secondo cui *“la regione o la provincia autonoma è tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliere universitarie nonché alla aziende nelle quali si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all’art.7, comma 2, del decreto legislativo n.517/99...”*

Inoltre, poiché la Regione Puglia è ancora assoggettata alle procedure del Piano operativo, gli atti di programmazione sanitaria, che il progetto rende necessari, dovranno acquisire il parere preventivo da parte dei Ministeri affiancanti (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute), soprattutto se comportano incrementi di spesa. Infatti l’avvio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia proposto dalla LUM ed accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) rende necessaria l’attuazione di fasi procedurali dalle quali derivano gli atti di programmazione sanitaria regionale da sottoporre all’approvazione dei Ministeri affiancanti, per le motivazioni sopra evidenziate.

A tal fine e con riferimento ai rapporti tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali, come disciplinati dalla programmazione nazionale e regionale, si richiama la seguente normativa in materia, in particolare alcuni principi sanciti dalla predetta normativa:

- 1) **Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"** ed in particolare;

*Art. 1. "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università:*

- a) *comma 1 "L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università e' determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio";*
- b) *comma 3. "I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3"*

*"Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie:*

1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonomia personalita' giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita', denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.

3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero - universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.

4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'universita' di cui all'articolo 1, la regione e l'universita' individuano, in conformita' alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica, l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.

5. Le universita' concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4" (...)".

Art. 8. Norme transitorie e finali

1. Alle universita' non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. **Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.**

2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da universita' non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. **Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei**

**Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.** Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all'articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo di indirizzo" (...)

- 2) **IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517"** ed in particolare, art. 1, commi:

*"4. Per le materie che implicano l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la regione o la provincia autonoma e le università prevedono forme di collaborazione nell'elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale, tenendo conto dei programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi dell'ateneo, trasmessi alla regione ed alle aziende di cui all'art.2, commi 1 e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, di seguito indicate come aziende ospedaliero-universitarie.*

*5. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca i protocolli d'intesa specifica le modalità atte ad assicurare la programmazione concordata delle attività dell'azienda ospedalierouniversitaria e della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali.*

*6. I protocolli d'intesa definiscono altresì forme e modalità di concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università.*

**7. La regione o la provincia autonoma è tenuta a riconoscere alle aziende ospedalierouniversitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le**

modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì evidenziate le risorse messe a disposizione dall'università in termini di personale attrezzature ed immobilizzazioni.

8. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre le modalità di compartecipazione delle regioni o province autonome e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende ospedaliere universitarie di riferimento, secondo le modalità previste nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone l'approvazione del Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, che ha lo scopo di disciplinare le reciproche obbligazioni relative al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della LUM, che ha ricevuto accreditamento ministeriale a partire dall'anno accademico 2021/2022. Il Protocollo sostituisce integralmente quello riportato nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.681/2022.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

<b>Esiti Valutazione di impatto di genere</b>
---

L'impatto di genere stimato è: neutro
---------------------------------------

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II**



La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, al fine di disciplinare le reciproche obbligazioni relative al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della LUM, che ha ricevuto accreditamento ministeriale a partire dall'Anno Accademico 2021/2022, l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, sport per tutti, di concerto con l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro ai sensi dell'art. 4 co.4 lettera K) della L.R. n 7/97 propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente quanto riportato nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.681/2022;
2. di dare atto che il Protocollo d'intesa allegato sia sottoscritto nelle forme di rito da parte del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea e del Rappresentante legale dell'Ente ecclesiastico ospedale generale regionale "Miulli";
3. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione dello schema di Protocollo da sottoscrivere tra Regione Puglia - Dipartimento Salute e Università LUM e Ente ecclesiastico ospedale generale regionale "Miulli", ai sensi del Decreto Legislativo n.517/1999, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24/5/2001;
4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole da parte dei Ministeri affiancanti MEF e Ministero della Salute, atteso che la Regione Puglia è in piano operativo;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, alla Libera Università Mediterranea e all'Ente ecclesiastico ospedale generale regionale "Miulli";
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co, 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR 23 luglio 2019, n.1374.

La Dirigente del Servizio SGAT- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR: Antonella CAROLI



Antonella Caroli  
06.02.2025  
18:18:20  
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università: Maria Raffaella LAMACCHIA



Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta: Mauro NICASTRO



Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, istruzione e Formazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22 gennaio 2021 n.22 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, istruzione e Formazione. Silvia PELLEGRINI



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22 gennaio 2021 n.22 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR :

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito MONTANARO



L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro

**propone**

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti  
Raffaele PIEMONTESE



L'Assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro  
Sebastiano Giuseppe LEO

Leo  
Sebastiano Giuseppe  
10.02.2025  
10:34:01  
UTC





ALLEGATO A



## **PROTOCOLLO DI INTESA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA**

TRA

### **REGIONE PUGLIA**

(di seguito denominata Regione) con sede a Bari in via Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale,

E

LA LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA (di seguito LUM), rappresentata dal Prof. Emanuele Degennaro, Presidente del Consiglio di Amministrazione

E

L'ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F. MIULLI" (di seguito "Ospedale Miulli"), rappresentata da Mons. Domenico Laddaga, delegato per la gestione dell'Ospedale da S.E. Governatore dell'Ospedale Mons. Giuseppe Russo

### **PREMESSO CHE**

- la legge 30/12/2010, n. 240, ha dettato "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", prevedendo, all'articolo 24, innovative forme per il reclutamento di personale di elevata qualificazione nel campo della ricerca da parte delle Università, quali la figura del ricercatore a tempo determinato;



- le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
  - è interesse delle Parti potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento del personale necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  - gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione;
- il D.M. n.989 del 25 ottobre 2019 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati", nel confermare la disciplina di cui al D.M. 6/2019 ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio, ha introdotto la possibilità di istituire nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sentito il parere della Regione;
- trattandosi di Università non statale già istituita alla data di adozione del DM 989/19, al fine di garantire la sostenibilità della succitata proposta di accreditamento del Corso di Studi presso il competente Dicastero, corre l'obbligo assicurare:
  - a. il parere positivo dell'Ente Regione "...che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria, giusta quanto prescritto dal Decreto MIUR 25 ottobre 2019 n.989 su "Linee Generali d'indirizzo della Programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
  - b. la disponibilità di specifiche strutture assistenziali universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali inscindibilmente connesse a quelle di didattica e ricerca, giusta quanto prescritto dal Decreto MIUR 16 marzo 2007 su "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
- l'Università LUM ha ottenuto l'accreditamento dal MUR (DM n. 909 del 19 luglio 2021) di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con sede in Casamassima (BA) e si avvale della convenzione con l'Ente ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" per lo svolgimento delle attività professionalizzanti e delle attività didattiche frontali per gli anni 3-6; le attività didattiche sono iniziate nell'aa 2021/22;
- il MUR ha assegnato all'Università LUM 90 posti per le immatricolazioni al CLMCU in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2021/2022;
- la Regione Puglia, nell'ottica di un potenziamento del sistema sanitario nel territorio ed al fine di diversificare gli interventi formativi regionali con nuovi percorsi innovativi ha valutato positivamente l'iniziativa che prevede, in accordo con l'Ospedale Miulli, l'attivazione delle procedure finalizzate alla clinicizzazione di posti letto ospedalieri nella fattispecie ritenuti utili per lo svolgimento delle attività assistenziali inscindibilmente connesse a quelle di didattica e ricerca;
- con nota del 23/12/2021 trasmessa a mezzo pec in data 27/12/2021 la LUM ha comunicato alla Regione l'estensione dei posti da 90 a 120 posti per le immatricolazioni al CLMCU in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2022/2023;
- con successiva pec del 04/02/2022 l'Università LUM ha trasmesso il "Piano di Raggiungimento requisiti di docenza ex DM 1154/2021, (Requisiti di docenza per 120 studenti/coorte)" validato dal nucleo di valutazione in data 2 febbraio 2022;
- con DGR n. 681 del 11/05/2022 è stato approvato lo Schema Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, l'Università LUM e l'Ospedale Miulli per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, in sostituzione di quanto riportato nella deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021:
- che con D.M. 802 del 28 giugno 2023 recante integrazioni al D.M. 1154/2021, il Ministero ha disposto per gli Atenei italiani che erogano Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), di innalzare la numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D del D.M. n. 1154/2021 da 60 a 80 posti studente a decorrere dall'A.A. 2023/2024, sentita la necessità di assicurare " il potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei bilanci pubblici";
- con D.M. 994 del 28 luglio 2023, il MUR ha assegnato all'Università LUM 160 posti per le immatricolazioni al CLMCU in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2023/2024;

**REGIONE  
PUGLIA****VISTI**

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.;
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.;
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015;
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017;
- il DM n. 6 del 7 gennaio 2019;
- il DM n. 989 del 28 ottobre 2019;
- il DM n. 441 del 10 agosto 2020;
- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
- la Legge 29 luglio 1991, n. 243
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 “
- il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i.
- il DPCM 24 maggio 2001 ;
- il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270”;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7.

**LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,****STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:****Articolo 1 – Premesse**

Le Premesse sono parte integrante del presente protocollo

**Articolo 2 – Finalità della collaborazione**

Il presente protocollo ha lo scopo di disciplinare le reciproche obbligazioni relative al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della LUM, che ha ricevuto accreditamento ministeriale a partire dall’Anno Accademico 2021/2022.

**Articolo 3 – Impegni delle parti**

1. L’Università ha attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, articolando lo stesso su sei anni (dodici semestri), 360 crediti formativi universitari, e 35 esami integrati abilitante alla professione di medico chirurgo con l'obiettivo di formare un medico ad un livello professionale europeo che possieda una visione multidisciplinare ed integrata nei vari ambiti biomedici, tecnologici, clinici e sanitari.
2. L’Università si è impegnata in particolare a rispettare le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale di cui all’Allegato 1 e approvate con deliberazioni del Senato Accademico in data 18 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021, recepite nella Scheda Unica Annuale (SUA) dell’ANVUR.
3. L’offerta formativa così strutturata è garantita dall’Università dal Piano di reclutamento dei docenti; eventuali modifiche dell’Offerta formativa e del Piano di Reclutamento saranno comunicate di volta in volta alla Regione Puglia.
4. Le competenze e abilità cliniche sono sviluppate nelle attività di tirocinio di cui all’Allegato 1 (60 CFU, di cui 15 di tipo valutativo ai fini della abilitazione all’esercizio della professione al V e VI anno), che si svolgono

**REGIONE  
PUGLIA**

durante il percorso di studi. Il percorso formativo professionalizzante si realizza attraverso il coinvolgimento dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA) e di eventuali ulteriori strutture sanitarie convenzionate della Regione Puglia, competenti in tema di diagnosi e prevenzione, di sicurezza sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro e di trattamenti riabilitativi. Le attività di tirocinio sono garantite secondo i parametri previsti dalla Legge.

5. L'Università mette a disposizione per le attività didattiche del Corso di Studi di che trattasi le proprie strutture e servizi agli studenti (aule, laboratori, biblioteche, sale letture, Uffici, etc.), il personale docente e ricercatore, nonché, a supporto di tali attività, il personale tecnico-amministrativo destinato alle attività gestionale e amministrativa riguardante le carriere dei docenti universitari, degli studenti e della gestione delle attività didattiche.
6. L'Ospedale Miulli e l'Università assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinico-organizzativa.

**Articolo 4 – Durata della convenzione**

Il presente protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31.12.2040.

**Articolo 5 – Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale**

Per quanto attiene la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario Regionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, si rimanda ad un eventuale protocollo d'intesa da sottoscrivere tra Regione Puglia e Università LUM e Ospedale Miulli, ai sensi del D.Lgs. n.517/1999 e del D.P.C.M. 24/5/2001

Dall'attuazione del presente protocollo non derivano oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

L'efficacia del presente protocollo è subordinata all'acquisizione del parere positivo dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) per quanto concerne la clinicizzazione.

**Articolo 6 - Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente protocollo dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

**Articolo 6 - Trattamento dati**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo di Intesa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, hanno definito congiuntamente con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

*Università LUM  
(Il Presidente  
del CdA )*

*Ospedale MIULLI  
Rappresentante legale  
(Mons. Domenico  
Laddaga)*

*Regione Puglia Il  
Presidente  
(Michele Emiliano)*